

CAMERA DEI DEPUTATI
COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

giovedì 20 giugno 2013

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Atto n. 7).

PARERE APPROVATO

La I Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio a norma dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (Atto n. 7);

richiamati i rilievi espressi dalla V Commissione sullo schema di regolamento in esame nella seduta del 21 maggio 2013;

richiamato il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'Adunanza di Sezione del 7 marzo 2013;

tenuto conto che, rispetto al momento in cui è stato approvato il decreto-legge n. 95 del 2012 sono sopravvenute nuove esigenze sul piano istituzionale, in particolare in ordine alla modifica dell'assetto costituzionale della forma di Stato e di governo, in cui rientra il futuro assetto delle province;

rilevato, infatti, che l'*iter* dello schema di decreto in esame doveva procedere in parallelo col provvedimento di riordino delle province, che non è invece ancora giunto a compimento anche a seguito della conclusione anticipata della XVI legislatura e che, con l'interruzione del processo di riorganizzazione delle province, si è arrestato il parallelismo con il processo di riorganizzazione della presenza dello Stato nel territorio, dando luogo ad una situazione chiaramente disarmonica;

ricordato, in particolare, che il Presidente del Consiglio, nell'illustrare alla Camera dei deputati il programma del suo Governo, nella seduta del 29 aprile 2013, ha affermato che «bisogna riordinare i livelli amministrativi e abolire definitivamente le province» e che, conseguentemente, in attesa di tale scelta affidata ancora all'eventualità, non si può, oggi, definire un assetto organizzativo della presenza dello stato sul territorio in materia adeguata;

rilevate, altresì, l'indeterminatezza degli effetti prospettati dallo schema di regolamento in esame in ordine ai risparmi che si dovrebbero conseguire in termini economici e la mancata considerazione di quelli che potrebbero essere gli effetti economici e sociali sulla base della riorganizzazione prospettata;

evidenziato che gli strumenti indicati e le soluzioni avanzate nello schema di regolamento in esame non sembrano supportati da un preventivo esame delle singole funzioni, capace di individuare specificamente i termini attuali di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, data la diminuzione delle risorse disponibili; al contrario, l'esame di ogni singola funzione-linea di attività normativamente coinvolta, se preventivamente effettuato avrebbe potuto evidenziare il punto fondamentale di quale sia il livello essenziale della prestazione, cioè quello non solo irrinunciabile ma che venga incontro a diffusi problemi

delle imprese e degli utenti, gravanti in termini di costi e indebiti rallentamenti sulla qualità dell'attività economica e civile del territorio considerato; richiamato quanto è emerso dalla discussione svolta presso la I Commissione relativamente allo schema di regolamento in titolo, con particolare riguardo al fatto che:

il termine previsto dalla legge per l'emanazione del regolamento in esame è scaduto: infatti l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 prevedeva che il regolamento in questione fosse emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, ossia entro novanta giorni dal 15 agosto 2012; a ciò si aggiunga che nel frattempo è entrato in carica un diverso Governo;

in mancanza di un quadro normativo certo sull'assetto delle province, l'intervento di cui allo schema di regolamento in esame – richiesto dagli obiettivi di riduzione della spesa fissati dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 – non potrà essere affrontato compiutamente prima che sia stata definita la questione del futuro assetto delle province, anche al fine di evitare una serie di costi connessi alla riorganizzazione a fronte di una cornice istituzionale ancora in corso di definizione;

riguardo al testo proposto vi sono molte perplessità, innanzitutto in relazione alla effettiva possibilità di conseguire i risparmi di spesa attesi e al rischio che, al posto dei risparmi, si determinino spese aggiuntive;

andrebbero calcolati non solo i costi aggiuntivi, ma anche quelli indiretti della revisione proposta, calcolando, in particolare, le spese del personale che viene distolto dal suo lavoro ordinario ai fini dell'impiego nel processo di riorganizzazione del sistema; in merito ai risparmi previsti, va considerato come nuove competenze attribuite ai prefetti, come quella relativa alle stazioni uniche appaltanti, non sono di fatto mai decollate, creando problemi anche economici ai piccoli comuni;

i poteri del prefetto, rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni attinenti ai diritti sociali e civili, appaiono imprecisati ed esorbitanti rispetto all'ambito di intervento normativo autorizzato dalla legge per l'esercizio del potere regolamentare del Governo; i poteri del prefetto appaiono inoltre imprecisati per quanto attiene alle funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza e di pubblica incolumità; da

llo schema di regolamento in esame non emerge con sufficiente chiarezza – mentre è un punto che andrebbe riconosciuto formalmente – la titolarità in capo ai prefetti di un compito che di fatto essi ormai svolgono da tempo e che ha comportato la trasformazione della loro figura, vale a dire il compito della promozione della leale cooperazione tra i diversi livelli di governo della Repubblica;

sottolineato come resti comunque ferma l'intenzione del Parlamento di portare avanti una riforma dell'organizzazione dello Stato sul territorio che abbia il carattere dell'organicità e che sia realizzata in armonia con l'assetto istituzionale che sarà definito dal Parlamento al termine del percorso in atto, esprime

PARERE CONTRARIO.